



STATUTO

ASSOCIAZIONE ALBERO DELLA VITA

ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **Associazione Albero della vita APS**, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Castellana 24E nel comune di Venezia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I) promuovere la cultura della "relazione" e "relazione di aiuto"

II) promuovere attività sociali, culturali, aggregative, educative, formative e informative per migliorare la qualità di vita delle persone e della comunità e prevenire il disagio sociale

III) promuovere esperienze per la valorizzazione della comunità e del territorio e per rispondere ai bisogni emergenti

IV) costruire una rete e promuovere iniziative con altre realtà del territorio ed enti del terzo settore ed essere punto di riferimento e spazio di aggregazione per esse

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

lett. a) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17 educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Il presente elenco esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- attività di sostegno alla coppia e alla famiglia, in tutte le fasi del suo ciclo di vita, nello svolgimento del ruolo educativo e di cura attraverso gruppi di sostegno alla genitorialità, incontri di coppia, laboratori genitori-figli, consulenza genitoriale, incontri di counseling, incontri informativi-formativi, servizio educativo domiciliare, momenti di aggregazione
- laboratori ludico-educativi-creativi e corporeo-relazionali per bambini, ragazzi e le loro famiglie
- attività di sostegno all'anziano e ai suoi famigliari per il mantenimento del benessere psicofisico del singolo e della famiglia
- incontri per coloro che vivono una malattia e/o per famigliari- caregivers che si prendono cura di un anziano o malato
- promozione della lettura come strumento di conoscenza e sviluppo del pensiero critico, di confronto e di dialogo tra culture e generazioni
- attività di promozione della lettura, delle arti (musica, teatro, cinema, fotografia ecc..), della cittadinanza attiva e della tutela dei diritti
- incontri di counseling, formazione personale e professionale su tematiche come soft skills, motivazione, dinamiche relazionali, team building, intelligenza emotiva, ascolto e comunicazione..
- attività per valorizzare le risorse disponibili sul territorio mettendo in comune progettualità, esperienze e competenze
- organizzazione di incontri e iniziative che permettano alle famiglie di conoscersi e di creare una rete di supporto reciproco
- partecipazione a tavoli di lavoro, riunioni, iniziative del Comune e del territorio per creare una rete con altre associazioni ed enti del terzo settore
- attivazione di sinergie con gli istituti scolastici del territorio e altre realtà che hanno ruolo educante (associazioni sportive, parrocchie, altre associazioni di volontariato etc)
- partecipazione attiva ad iniziative di altre associazioni
- organizzazione di eventi, giornate informative, convegni con il coinvolgimento di soggetti istituzionali e professionisti sul tema della relazione di aiuto

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si

regnano per realizzare le attività di interesse generale.
non possono essere all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo previsto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. L'associazione è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito libro. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di utilità sociale.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

La qualità di associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Gli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le

notificazione dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

1.11 (Gli organi sociali)

Organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (solo nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/17)
- Organo di revisione (solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/17)

1.12 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il pagamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

I soci / associazioni regolarmente associate ed in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto a 1 voto, inoltre comunicano ad inizio assemblea la persona delegata a votare per loro conto. I soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La comunicazione può avvenire tramite avviso sul sito web e sui canali social e mediante avviso affisso alla sede dell'associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I verbali sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Nei verbali delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

1.13 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua

1.15 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. L'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

1.16 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione o la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

1.17 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da numero dispari minimo 3 membri a un massimo di 7, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate e dagli enti associati, tra i propri associati. Il mandato dura per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. In caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro delle Imprese,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che esse erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

1.18 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e

amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 27 (Organo di controllo)

Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs.

Art. 28. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti.

In caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può fornire agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 29 (Organo di Revisione legale dei conti)

Nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore iscritto al relativo registro.

Art. 30 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

Libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i

deliberati per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e

degli organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

Registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri

tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta formulata

all'organo competente

Art. 31 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- attività di raccolta fondi
- rimborsi da convenzioni
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.

• Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 (Beni)

L'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 14 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di promozione sociale.

Art. 15 (Bilancio)

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in modo veritiero e corretto l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro la data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico delle imprese del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 16 (Solidarietà sociale)

Le convenzioni e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le condizioni di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 18 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da regolamento adottato dall'associazione.

Art. 19 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 (Responsabilità dell'associazione)

Per gli obblighi assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

29 (Assicurazione dell'associazione)

Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale e da responsabilità dell'associazione stessa.

30 (Devoluzione del patrimonio)

Allo scioglimento o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

31 (Disposizioni finali)

Quantum non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

32 (Norma transitoria)

I gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

Il nome ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ma revisione

stato (ME) 4 Settembre 2022

Mess Sedo Bani
Zi Anhu

Aurora Cui
ZC



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ALBERO DELLA VITA APS"

Il mese di Settembre il giorno 4, in Mestre Venezia (VE) presso la sede sociale
Castellana, n. 24 E sono presenti i seguenti signori:

1. **Anna Rondin** nata a Mestre (VE) il 06/12/1985 residente a Mestre cap 30174
Via **Galidoni** 77 A, codice fiscale FRDFRC85T46L736Z
2. **Enrico** nato a Venezia il 31/05/1980 residente a Mestre cap 30174
Via **Galidoni** 77 A, codice fiscale VNDLVS80E31L736Q
3. **Roberto** nato a Venezia il 21/09/1965 residente a Mestre cap 30173
Via **Camer** 118, codice fiscale BCCSDR65P21L736Q
4. **Anna** nata a Padova il 11/06/1985 residente Padova cap 35127
Via **Giugna** 5, codice fiscale LSURRA85H51G224B
5. **Antonietta** nata a Dolo il 21/02/1986 residente a Mestre cap 30173
Via **40**, codice fiscale SCNGLI86B61D325V
6. **Giovanna Silvestri** nata a Venezia il 02/12/1988 residente a Mestre cap 30174
Via **40**, codice fiscale SVLMGV88T42L736V
7. **Simona** nata a Treviso il 04/04/1992 residente a Treviso cap 31100
Via **Canziano** 123/L, codice fiscale TRNLRA92D44L407U

Con comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

1. È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di
Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **ALBERO DELLA VITA APS**

2. L'Albero della Vita APS ha sede legale in Mestre, Via Castellana n. 24 E – 30174 (VE)

3. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

4. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
5. L'Associazione ha in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito
6. avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

7. Art. 5 del D.Lgs. 117/17: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della
Legge 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla
Legge 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

8. Art. 5 del D.Lgs. 117/17 educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della
Legge 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale
9. educativa;

10. Art. 5 del D.Lgs. 117/17 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse generale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica
11. delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

12. L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto
13. integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di
14. che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme
15. l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per
16. nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e

...generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità
...prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli
...sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
...esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di
...secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con
...ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
...stabiliscono che, per il primo mandato quadriennale, l'Organo di amministrazione
...membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le

Sig.ra Federica Fardin
Sig. Alvise Venuda
Sig. Sandro Beccari

del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
...costituita.

...sociale chiuderà il 31 dicembre 2022.

...del presente atto lo statuto - definito su 32 articoli, steso su 8 pagine dattiloscritte.

Federica Fardin
Alvise Venuda
Sandro Beccari
Aurora Luise
Giulia Scantamburlo
Maria Giovanna Silvestri
Laura Trinca

Federica Fardin

Alvise Venuda

Sandro Beccari

Aurora Luise

Giulia Scantamburlo

Maria Giovanna Silvestri

Laura Trinca

...territoriale di Venezia 2
...serie 3 A PRIVATI

04/09/2022 - Mestre (VE)

IL FUNZIONARIO (*)
Carlo Cavallotto
Firma in delega del Direttore Provinciale, Eugenio...